

FOGLIO INFORMATIVO

CONSULENZA PER IL REPERIMENTO E IL MIGLIOR UTILIZZO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO "CRESCO"

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione	Confeserfidi Società Consortile a r.l.
Sede Legale	Via dei Lillà,24 – 97018 Scicli (RG)
C.F./P.I. e n° di Iscrizione Registro delle Imprese	01188660888
Confidi Intermediario Finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B	matricola n. 84
PEC	confeserfidi@legalmail.it
Telefono	0932.834400
Email	info@confeserfidi.it
Sito Internet	www.confeserfidi.it

COS'E' LA CONSULENZA PER IL REPERIMENTO E IL MIGLIOR UTILIZZO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO "CRESCO" E PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE

Confeserfidi, oltre a svolgere l'attività caratteristica di prestazione di garanzia collettiva fidi e quella, non prevalente, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, può svolgere attività connesse e strumentali. Tra le attività connesse e strumentali rientra l'attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie, ovvero non associate, per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie.

Il servizio di consulenza per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie consiste nell'analisi del fabbisogno finanziario dell'impresa in base al suo profilo economico, finanziario e patrimoniale ed al suo posizionamento nel mercato del credito, svolto da Confeserfidi, dietro rilascio di un apposito mandato per il servizio di consulenza.

All'impresa cliente viene prospettata la soluzione finanziaria più congeniale, per il successivo inoltrare della richiesta alla banca o all'intermediario finanziario o alla società di lending individuata.

Le banche o gli intermediari finanziari o le società di lending individuati potrebbero non accettare la richiesta di finanziamento avanzata dall'impresa.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per l'attività di analisi del fabbisogno finanziario, consulenza e segnalazione relativa al prodotto "CRESCO", l'impresa cliente è tenuta a corrispondere a Confeserfidi un compenso provvigionale, esclusivamente a seguito dell'effettiva erogazione del finanziamento. Tale compenso varia da un minimo dello 0,50% fino a un massimo del 3,50% dell'importo del finanziamento erogato. L'importo del compenso sarà trattenuto dal Soggetto Finanziatore in sede di erogazione del finanziamento. Il Soggetto Finanziatore verserà l'importo trattenuto direttamente a Confeserfidi che provvederà ad emettere fattura per l'importo del compenso direttamente nei confronti dell'impresa cliente. Fermo restando il compenso spettante a Confeserfidi, per tutte le altre condizioni economiche, i tassi d'interesse applicati, i costi e gli oneri relativi all'erogazione del prodotto " CRESCO ", fa fede esclusivamente quanto riportato nel Foglio Informativo e nel rispettivo contratto di finanziamento promosso dall' intermediario finanziario o dalla società di lending. Tali condizioni saranno applicate direttamente da quest'ultimo in conformità alla normativa vigente e alle condizioni contrattuali stabilite.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il mandato rilasciato dall'impresa cliente ha una durata pari a 12 mesi e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Con la sottoscrizione del mandato, il Cliente autorizza irrevocabilmente il Soggetto Finanziatore a trattenere, esclusivamente all'atto dell'erogazione del finanziamento concesso, le somme dovute a Confeserfidi a titolo di compenso per l'attività di analisi del fabbisogno finanziario, consulenza e segnalazione relativa al prodotto "CRESCO", e a versarle direttamente a quest'ultima.

L'attività di Confeserfidi non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione della richiesta di finanziamento e all'entità delle spese d'istruttoria praticate dalla banca o dall' intermediario finanziario o dalla società di lending. Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del mandato, le parti convenzionalmente stabiliscono la competenza esclusiva del Tribunale di Ragusa.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto al Confidi, tramite lettera raccomandata A/R (Ufficio reclami, Via dei Lillà, 22- 97018 Scicli RG), ovvero tramite posta elettronica (reclami@confeserfidi.it) o posta elettronica certificata (confeserfidi@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Confeserfidi che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e sul sito internet www.confeserfidi.it, sezione reclami, la Guida ABF in parole semplici.

Parte riservata al Confidi:

Cognome e nome _____

Tel. _____ E-mail _____

Indirizzo Mail PEC: _____ nella qualità di: Dipendente Agente in

attività finanziaria Mediatore Creditizio Collaboratore con prova valutativa di Associazione datoriale

Collaboratore di altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti

N° iscrizione Albo / Elenco: _____

Parte riservata al Cliente:

Il/la sottoscritto/a _____

Dichiara

- di aver ricevuto copia del presente documento.

Luogo e data _____ Firma _____

- di aver preso visione e di aver ricevuto copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) esposti presso gli Uffici di rappresentanza del Confidi e liberamente consultabili sul sito internet.

Luogo e data _____ Firma _____

- di aver preso visione e di aver ricevuto copia della Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario esposta presso gli Uffici di rappresentanza del Confidi e liberamente consultabili sul sito internet.

Luogo e data _____ Firma _____